

TI_GERICHTE 16.1997.111 vom 21. April 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-04-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1997.111

FR: TI_GERICHTE 16.1997.111 du 21 avril 1998

IT: TI_GERICHTE 16.1997.111 del 21 aprile 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Con istanza 22 agosto 1997 _____ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da _____ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 6'390.- oltre interessi a saldo delle provvigioni di sua spettanza sul contratto concluso dall'escussa con _____. A valere quale titolo di credito l'istante ha prodotto il contratto di collaborazione sottoscritto il 16 dicembre 1994 con l'escussa nonché il contratto di appalto da questa concluso con _____ (doc. F inc. EF 97.2389). L'escussa si è opposta alla pretesa avversaria contestando l'esistenza di un valido riconoscimento di debito per il fatto che il contratto di base per il diritto alle commissioni (doc. C inc. EF 97.2389) non vincolava solo lei ma anche altre due società, tutte formanti un consorzio; osserva inoltre che l'istante non ha dimostrato di aver avuto un qualsiasi ruolo nel perfezionamento del contratto di appalto sulla base del quale rivendica il pagamento di una provvigione, di cui eccepisce in ogni caso il carattere eccessivo.

E. 2

Con il querelato giudizio il pretore, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nell'insieme della documentazione prodotta dall'istante ha accolto l'istanza: in particolare ha considerato che il contratto di collaborazione sottoscritto da _____ (nuova ragione sociale: _____), _____ e _____ non vincola le società congiuntamente e che non prevede nessun tipo di limitazione o condizione per l'incasso della provvigione del 3% pattuita a favore dell'istante.

E. 3

Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 14 ottobre 1997, _____ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per aver ammesso l'esistenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante. Con osservazioni 31 ottobre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.

E. 4

Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante

giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).

E. 5

Secondo l'art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro. In quest'ultima ipotesi il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari, ossia la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione del debitore con la quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di denaro a una determinata persona (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Favre , Droit des poursuites, 154; Panchaud/Caprez , La mainlevée de l'opposition, 1980, § 6; Gilliéron , Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 150-152).

E. 6

Nella procedura di rigetto dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA). Nel caso di specie, la documentazione prodotta dall'istante, in particolare il contratto di collaborazione di cui al doc. C (inc. EF 97.2389) nonché il contratto di appalto sottoscritto dalla convenuta con _____ (doc. F inc. EF 97.2389), permettono di concludere all'esistenza di un valido riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione. Infatti, il contratto di collaborazione 16 dicembre 1994 concluso tra un "Gruppo" formato da tre società, tra cui la _____, e il precedente –contratto con il quale le parti hanno inteso regolamentare l'attività di quest'ultimo in seno al gruppo stesso– prevede al suo punto 3 una remunerazione a favore dell'ing. _____ del 3% "su tutte le commesse acquisite in Svizzera ed all'estero". Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dal tenore della citata clausola, così come dal contratto medesimo, non emerge indizio alcuno in merito ad una limitazione della remunerazione delle prestazioni del precedente, nel senso che la commissione del 3% doveva venire pagata unicamente nel caso in cui le commesse acquisite da terzi concernessero contemporaneamente tutte e tre le società firmatarie. Di conseguenza non v'è oggettivamente motivo perchè la remunerazione fissata non venga intesa per ogni commessa acquisita, sia che essa concerna solo una, due oppure contemporaneamente tutte e tre le società del Gruppo. Per quanto attiene all'importo oggetto del riconoscimento di debito, questo risulta dal contratto di appalto concluso da _____ con _____ (doc. F inc. EF 97.2389) in merito a una fornitura per la costruzione di un albergo a _____ per un importo di fr. 4'800'000.–, nonché dalla relativa fattura (doc. D inc. EF 97.2389) indirizzata all'escussa per il pagamento della commissione del 3% su questa somma. A questo proposito si rileva che l'importo fatto valere in questa sede (fr. 6'390.–) costituisce il saldo di quello fatto valere nella parallela

procedura pendente dinanzi alla Camera esecuzioni e fallimenti. Ne discende che avendo l'istante sufficientemente comprovato mediante il contratto di collaborazione doc. C (inc. EF 97.2389) e il contratto di appalto doc. F (inc. EF 97.2389), l'impegno di pagamento assunto dall'escussa nei suoi confronti nonché l'ammontare del medesimo, deve essere ammessa l'esistenza di un valido riconoscimento di debito (art. 82 LEF) per la commissione dallo stesso vantata nei confronti di _____. Per contro, e contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, non è necessario che venga dimostrato un nesso causale tra l'attività del precedente e la conclusione del predetto contratto di appalto, ritenuto che la sua remunerazione non risulta essere stata sottoposta a condizione alcuna, salvo l'acquisizione di commesse da parte delle società firmatarie. Diversa e ininfluyente ai fini della verifica della sussistenza di un riconoscimento di debito a carico di _____ è la questione relativa alla carenza di personalità giuridica del "Gruppo".

E. 7

Il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve così essere respinto. Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). Per i quali motivi, richiamato gli art. 327 segg. CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 13 ottobre 1997 di _____ è respinto 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 170.–, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a _____ l'importo di fr. 300.– a titolo di ripetibili per questa sede. 3. Intimazione a: – _____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.